#### COMMISSIONE IV

### GIUSTIZIA

69.

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1979

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

PAG.

#### INDICE

| Disegno di legge (Discussione e approvazione):  |
|---|
| Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2554) 1913 |
| PRESIDENTE 1913, 1914   |
| SPERANZA, Sottosegretario di Stato per<br>la grazia e la giustizia 1914   |
| Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):   |
| Senatore CARRARO: Disciplina del condo-   |
| minio in fase di attuazione (Appro-   |
| vata dal Senato) (1731) 1921  |
| PRESIDENTE 1921, 1922   |
| Coccia  |
| DE CINQUE, Relatore 1921  |
| Mannuzzu 1922   |
| SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 1921, 1922  |
| Votazione segreta:  |

#### La seduta comincia alle 12.

FELISETTI LUIGI DINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2554).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 novembre 1978

Su questo disegno di legge riferirò io stesso, sostituendomi al relatore Pontello, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

Il disegno di legge in discussione affronta un problema assai delicato, che richiede ormai una sollecita soluzione; per tale ragione invito la Commissione ad approvarlo senza modifiche, tenuto conto del fatto che la materia è stata oggetto di attenta riflessione da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo si associa all'invito rivolto dal Presidente alla Commissione per una rapida approvazione, senza modifiche, del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento dell'imposta di bollo nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 2.

I diritti di cancelleria, i diritti, le indennità di trasferta e le spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguito su richiesta del cancelliere, nonché il diritto di chiamata di causa sono corrisposti nella misura stabilita nella annessa tabella (allegato 1), mediante l'applicazione di apposite marche disegnate, stampate e distribuite a cura del Ministero delle finanze, ovvero mediante versamento dei relativi importi su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma.

La parte applica, sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.

Il cancelliere provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro a inchiostro indelebile con datario e numerazione progerssiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento. Il foglio, nel quale sono applicate le marche o le ricevute di cui al comma terzo, deve essere allegato a cura del cancelliere nel fascicolo di ufficio.

Il cancelliere rifiuta di ricevere gli atti, se le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mancano o sono d'importo inferiore a quello stabilito.

Nulla è innovato per i procedimenti davanti al giudice conciliatore.

(È approvato).

#### ART. 2.

L'articolo 31 della tariffa, di cui all'allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

| Art.<br>della<br>tariffa | Indicazione<br>degli atti<br>soggetti<br>ad imposta  | Imposte<br>dovute |                         |  |   |  |  |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------------|--|---|--|--|
|                          |  | Fisse             | Pro-<br>porzio-<br>nali | Modo di pagamento  | Note  |  |  |
| 31                       | Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi.  Atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali. Originali, copie ed estratti.  Per ogni foglio: | 700               |                         | Carta bollata.  Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili sono redatti su carta libera, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 9 del presente decreto circa il numero complessivo delle linee e delle sillabe di ciascun foglio.  L'imposta di bollo sugli atti e provvedimenti predetti, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure rispettivamente di lire 2.800 per i procedimenti di cognizione e di lire 4.200 per quelli di esecuzione davanti al pretore; di lire 4.900 per i procedimenti di cognizione e di lire 9.800 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di lire 2.800 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di lire 1.400 per quelli avanti la corte di cassazione; di lire 1.400 per i procedimenti dorori sposta mediante le predette modalità non è rimborsabile. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione l'imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, è riscossa in modo virtuale dall'ufficio del registro competente per la registrazione.  La disposizione di cui sopra non si applica alle sentenze del giudice conciliatore, che vanno redatte su carta bollata.  Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell'articolo 83, terzo comma, del codice di procedura civile e loro certificazioni, per le procure conferite dai creditori per l'intervento all'adunanza per il concordato preventivo (articolo 174 del regio decreto 13 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni) quando siano scritte sull'avviso di convocazione, l'imposta è assolta con marche. Sempre mediante marche si corrisponde, se dovuta, la tassa di iscrizione a ruolo (articolo 3, legge 25 aprile 1957, n. 283). | L'imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposte in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile comprende quella dovuta per la certificazione della firma. Nelle disposizioni a fianco sono comprese le note ipotecarie firmate dai cancellieri.  Le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiuntive nei giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori non sono soggette ad imposta.  Le copie delle comparse, delle memorie e degli altri scritti difensivi, di cui non sia obbligatoria la notifica, possono essere scritte in carta libera, ma in tal caso in margine a ciascun foglio dell'originale debbono essere applicate tante marche del valore del foglio stesso quanti sono i procuratori con i quali le comparse, le memorie e gli altri scritti difensivi sono scambiati. Le marche debbono essere annullate esclusivamente dal cancelliere delle autorità innanzi alle quali si svolge il procedimento.  Non sono soggette ad imposta le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti. Non sono soggetti ad imposta gli atti e documenti prodotti dal pubblico ministero o compiuti su sua richiesta.  Restano ferme le norme di esenzione contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile e in altre leggi non abrogate dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. |  |  |

#### ART. 3.

L'articolo 134 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« ART. 134. – (Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta). — Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli 369 e 370 del codice mediante l'invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione.

Agli atti devono essere uniti:

- 1) le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali dovuti per imposta di bollo, per tassa di iscrizione a ruolo, per diritti di cancelleria e per diritto di chiamata di causa, diritti, indennità di trasferta e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere:
- 2) le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori, applicate sul ricorso o sul controricorso:
- 3) le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all'articolo 137;
- 4) un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche o ricevute di versamenti sui conti correnti postali inviate, sottoscritto dall'avvocato.

All'atto del ricevimento del plico, il cancelliere controlla l'esattezza dell'elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente nella quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui al numeri 1), 2) e 3) del secondo comma.

Nel termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con

la quale l'elenco è stato restituito, il difensore può provvedere all'invio in cancelleria delle marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e delle copie mancanti.

Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma precedente si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata.

Nel fascicolo di ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata per l'invio del ricorso o del controricorso ed, eventualmente, quella utilizzata per l'invio delle suddette marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e copie.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al secondo comma, numero 1), e del termine stabilito dal quarto comma, comporta la sanzione del raddoppio delle imposte, delle tasse, dei diritti, delle indennità e delle spese ivi previste. In tale caso il dirigente della cancelleria ingiunge alla parte ed al difensore di pagare, in solido, l'importo dovuto nelle forme indicate dall'articolo 137 ».

(È approvato).

#### ART. 4.

L'articolo 135 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« ART. 135. – (Invio di copie alle parti). — Agli avvocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano fatto richiesta all'atto del deposito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della Corte ».

(È approvato).

#### ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 137 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio de-

creto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dai seguenti:

« Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della parte, la quale è tenuta in solido con il suo difensore a pagare il relativo importo. In caso di inadempienza il dirigente la cancelleria ingiunge alla parte ed al suo difensore di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2 a 28 del testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ».

(È approvato).

#### ART. 6.

Per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere sono dovuti all'ufficiale giudiziario il rimborso delle spese postali eventualmente sostenute ed il pagamento delle indennità di trasferta.

Tali somme sono liquidate mensilmente dal dirigente la cancelleria con ordine di pagamento iscritto sul registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale, sulla base di un doppio elenco, sottoscritto dall'ufficiale giudiziario, riportante gli atti compiuti o desunti dal registro cronologico, autenticato e firmato dal cancelliere.

Di tale elenco un esemplare deve essere allegato all'ordine di pagamento, l'altro custodito in cancelleria per gli eventuali controlli.

(È approvato).

#### ART. 7.

Il secondo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato dall'ufficiale giudiziario ».

(È approvato).

#### ART. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Nella parte che viene inserita nel fascicolo di ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario. Se l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d'ufficio anche la ricevuta della raccomandata ».

(È approvato).

#### ART. 9.

È vietato al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie vendere valori bollati e marche di qualunque genere emesse da ordini professionali, enti e casse di previdenza o assistenza.

(È approvato).

#### ART. 10.

Il diritto alla restituzione dei depositi relativi ai procedimenti definiti, per i quali non sia già maturato il termine di tre anni di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1939, n. 1969, ed all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1956, n. 65, si prescrive in ogni caso decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro tre mesi dalla scadenza del termine predetto, i dirigenti degli uffici di cancelleria devono disporre la chiusura della contabilità relativa ai depositi effettuati dalle parti ai sensi dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

L'importo complessivo delle somme e i valori bollati, concernenti i procedimenti non definiti, detratto l'1 per cento a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori,

sono versati all'erario dello Stato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del dirigente dell'ufficio di cancelleria, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Per tutti gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione riguardanti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nulla è dovuto dalle parti per imposta di bollo e diritti di cancelleria. Per gli stessi procedimenti le somme per indennità di trasferta e spese postali dovute all'ufficiale giudiziario per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere sono liquidate mensilmente dal cancelliere dirigente con ordine di pagamento, da iscriversi nel registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale, emesso sulla base di un doppio elenco sottoscritto dall'ufficiale giudiziario, riportante gli atti compiuti e desunti dal registro cronologico, autenticato e firmato dal cancelliere.

Di tale elenco un esemplare deve essere allegato all'ordine di pagamento, l'altro custodito in cancelleria per gli eventuali controlli.

(È approvato).

#### ART. 11.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

Restano ferme le norme relative alle esenzioni totali da imposta di bollo o da diritti contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile e in leggi speciali, non abrogate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; nel caso di esenzioni parziali la misura dei depositi previsti nella tabella annessa è ridotta proporzionalmente al beneficio concesso con la legge di favore.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli allegati che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ALLEGATO N. 1.

#### TABELLA DEGLI IMPORTI PREVISTI NEGLI ARTICOLI 1 E 2

|   | Importo delle marche da applicare o dei versamenti da effettuare a mezzo di conti correnti postali |  |                 |  |
|---|--|--|-----------------|--|
| NATURA E GRADO<br>DEI PROCEDIMENTI  | per imposta<br>di bollo  | per diritti di cancelleria, per diritti, indennità di trasferta, per spese postali, per l'attività dell'ufficiale giudiziario di cui all'articolo 1, secondo comma, nonché per il diritto di chiamata di causa |                 |  |
| 1   | 2  |  |                 |  |
|   |  |  | iscrizione a    |  |
| <ul><li>A) Procedimenti davanti al pretore:</li><li>1) di cognizione:</li></ul> | •  | •  | tassa di is     |  |
| a) in primo grado   | 2.800  | 10.500   | la t            |  |
| $b$ ) in grado di appello $\ldots$ . $\ldots$                                   | 2.800  | 10.500   |                 |  |
| 2) di esecuzione  | 4.200  | 12.000   | e dovuta,       |  |
| B) Procedimenti davanti al tribunale:  1) di cognizione:                        |  |  | corrisponde, se |  |
| a) in primo grado   | 4.900  | 10.500   | rispo           |  |
| b) in grado di appello  | 4.900  | 10.500   |                 |  |
| 2) di esecuzione  | 9.800  | 59.000   | e si            |  |
| C) Procedimenti davanti alla corte di appello                                   | 2.800  | 10.500   | marche          |  |
| D) Procedimenti davanti alla corte di cassazione                                | 1.400  | 12.500   | Mediante        |  |
| E) Procedimenti speciali:°  |  |  | •               |  |
| 1) di ingiunzione   | 1.400  | 3.000  |                 |  |
| 2) altri  | 1.400  | 4.500  |                 |  |

N. B. — Nella somma forfettaria indicata a colonna 3 non sono compresi i diritti e le spese per eventuali copie di atti e provvedimenti eseguiti nel corso del procedimento.

Per i procedimenti di ingiunzione la somma di cui a colonna 3 non è comprensiva dei diritti, indennità di trasferta, spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere.

<sup>(</sup>È approvato).

ALLEGATO N. 2.
RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO DELLE MARCHE O DEI VERSAMENTI
SUI CONTI CORRENTI POSTALI DI CUI AL N. 3 DELL'ALLEGATO 1

|  |                                  | Per l'attività dell'ufficiale giudiziario di cui<br>all'articolo 1, secondo comma, della<br>presente legge |   |   |   | Importo comples-   |
|--|----------------------------------|--|---|---|---|--|
| NATURA<br>E<br>GRADO<br>DEI<br>PROCEDIMENTI        | Per diritti<br>di<br>cancelleria | Per<br>indennità<br>di trasferta<br>e spese<br>postali   | Per diritti,<br>tasse<br>(art. 154,<br>comma 2,<br>Ord.)<br>somma<br>fissa<br>(art. 154,<br>comma 5,<br>Ord.) | Per diritto<br>di<br>chiamata<br>di causa,<br>cronolo-<br>gico<br>tassa 10% | Totale<br>(col.<br>3+4+5)<br>(arro-<br>tondato) | sivo delle<br>marche o<br>dei versa-<br>menti di<br>cui a col. 3<br>Allegato 1<br>Totale<br>(col. 2+6) |
| . 1  | 2                                | 3  | 4   | 5   | 6   | 7  |
|  |                                  |  |   |   |   |  |
| A) Procedimenti davanti al pretore:                |                                  |  |   |   |   |  |
| 1) di cognizione:                                  |                                  |  |   |   |   |  |
| a) in primo grado                                  | 5.300                            | 2.500  | 2.270   | 440   | 5.200   | 10.500   |
| b) in grado di appello                             | 5.300                            | 2.500  | 2.270   | 440   | 5.200   | 10.500   |
| 2) di esecuzione                                   | 4.900                            | 3.750  | 3.410   | _   | 7.100   | 12.000   |
| B) Procedimenti davanti al tribunale:              |                                  |  |   |   |   |  |
| 1) di cognizione:                                  |                                  |  |   |   |   |  |
| a) in primo grado                                  | 5.300                            | 2.500  | 2.270   | 440   | 5.200   | 10.500   |
| b) in grado di appello                             | 5.300                            | 2.500  | 2.270   | 440   | 5.200   | 10.500   |
| 2) di esecuzione                                   | 49.500                           | 5.000  | 4.550   |   | 9.500   | 59.000   |
| C) Procedimenti davanti alla corte di appello      | 5.300                            | 2.500  | 2.270   | 440   | 5.200   | 10.500   |
| D) Procedimenti davanti alla corte di cassazione . | 7.300                            | 2.500  | 2.270   | 440   | 5.200   | 12.500   |
| E) Procedimenti speciali:                          |                                  |  |   | ~   |   |  |
| 1) di ingiunzione                                  | 3.000                            | _  | _   | _   | _   | 3.000  |
| 2) altri   | 3.000                            | 1.000  | 500   | _   | 1.500   | 4.500  |

<sup>(</sup>È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge senatore Carraro: Disciplina del condominio in fase di attuazione (Approvata dal Senato) (1731).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Carraro: « Disciplina del condominio in fase di attuazione » già approvata dal Senato nella seduta del 20 settembre 1977.

Come la Commissione ricorda, nelle sedute del 20 e del 21 dicembre 1978 sono stati approvati tutti gli articoli, con alcuni emendamenti, e si è iniziato l'esame del seguente articolo aggiuntivo, formulato dal relatore e dai deputati Coccia e Mannuzzu:

# ART. 7-bis. (Disposizione transitoria).

I diritti di cui all'articolo 4 competono, a decorrere dalla trascrizione del titolo o della domanda proposta ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile, ai promissari acquirenti di una porzione di edificio in costruzione, anche se non sia stato ancora stipulato il relativo atto pubblico, purché sia intervenuta la consegna dell'immobile alla data di entrata in vigore della presente legge e la trascrizione sia eseguita entro sessanta giorni da tale data.

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo riafferma la perplessità, già espressa e condivisa dall'onorevole Mellini, a conferire effetti reali ad un contratto preliminare. Non sembra inoltre che una disposizione in tal senso possa poi essere approvata come norma transitoria: ma tale soluzione sembrerebbe giustificata solo ove, introdotta l'innovazione in via definitiva, si volesse estendere l'innovazione medesima anche ai rapporti in corso.

Non si ritiene invece opportuno introdurre una disparità di trattamento tra i casi in cui, alla data di entrata in vigore della legge, sia intervenuta la consegna dell'immobile – casi nei quali in via transitoria il contratto preliminare avrebbe effetti reali – e i casi, che si verificheranno successivamente, nei quali il contratto preliminare (posto che sia veramente tale) continuerà a produrre gli effetti meramente obbligatori che sono ad esso propri.

In sostanza, come non si è ritenuta opportuna in via generale un'innovazione che snaturerebbe il contratto preliminare, così non si ritiene opportuno introdurre l'innovazione in via temporanea per un certo numero di contratti.

Per tali ragioni il Governo è contrario all'articolo 7-bis.

DE CINQUE, Relatore. Ho attentamente approfondito la materia in questione e, sulla base dell'esame effettuato, devo dire che le perplessità testé espresse dall'onorevole rappresentante del Governo meritano di essere attentamente valutate, anche se, in un primo momento, avevo ritenuto che la transitorietà della norma in esame permettesse di derogare al sistema, sia pure in via eccezionale. È stato rilevato, a ragione, che questa norma correrebbe il rischio di diventare inefficace perché la trascrizione della scrittura privata non autenticata, relativa alla promessa di vendita di un immobile, non può essere eseguita; il conservatore, infatti, potrebbe opporre un rifiuto non essendo autenticata la firma. Del resto, richiedere la verifica della scrittura comporterebbe tempi troppo lunghi.

Questa norma, pertanto, potrebbe restare in vigore soltanto nei casi in cui la domanda sia proposta ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile. Infatti, i casi sono due: o è già stato fatto il contratto di vendita, ed allora si parla semplicemente di acquirente, oppure paradossalmente si ha un contratto preliminare ed in questo caso, a parte le difficoltà di carattere sistematico generale per conferire efficacia reale ad un atto meramente preliminare, sorgerebbe un problema di applicazione inerente alla materiale impossibilità di trascrizione del titolo in mancanza dei requisiti richiesti, cioè della firma autenticata.

Contrariamente a quanto avevo dichiarato nella seduta precedente, ritengo che questo articolo aggiuntivo 7-bis possa essere approvato qualora gli onorevoli Coccia e Mannuzzu accettino di sostituire le parole « dalla trascrizione del titolo o della domanda », con le parole « dalla data di trascrizione della domanda ».

MANNUZZU. L'articolo aggiuntivo, come modificato dalla proposta del relatore, in gran parte elude le esigenze prospettate dai presentatori, esigenze che riguardavano il periodo transitorio e l'attribuzione di efficacia reale al contratto preliminare. La nuova formulazione dell'articolo 7-bis, invece, dà efficacia reale alla domanda di trascrizione, cosa questa ben diversa.

Tuttavia, rendendomi conto delle difficoltà reali prospettate, cioè che per la trascrizione del contratto preliminare occorre che questo abbia una autenticità di sottoscrizione, ritengo di poter aderire alla formulazione testé proposta dal relatore.

COCCIA. Accolgo la proposta del relatore, concordando con le valutazioni espresse dall'onorevole Mannuzzu.

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Con questa modifica, il Governo si dichiara favorevole all'articolo aggiuntivo 7-bis.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'articolo aggiuntivo 7-bis nel nuovo testo, risultante dalla sostituzione delle parole « trascrizione del titolo o della domanda » con le altre « data di trascrizione della domanda ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili » (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2554):

Presenti e votanti . . . . 27
Maggioranza . . . . . 14
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari . . . . 2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Coccia, Corder, de Carneri, De Cinque, Felici, Felisetti Luigi Dino, Ferrari Silvestro, Gargani Giuseppe, Granati Caruso Maria Teresa, Lo Porto, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Misasi, Mora Giampaolo, Orione, Patriarca, Perantuono, Revelli, Sabbatini, Salvato Ersilia, Segni, Spagnoli, Testa, Trantino.

Proposta di legge senatore Carraro: « Disciplina del condominio in fase di attuazione » (Approvata dal Senato) (1731):

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Coccia, Corder, de Carneri, De Cinque, Felici, Felisetti Luigi Dino, Ferrari Silvestro, Gargani Giuseppe, Granati Caruso Maria Teresa, Lo Porto, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Misasi, Mora Giampaolo, Orione, Patriarca, Perantuono, Revelli, Sabbatini, Salvato Ersilia, Segni, Spagnoli, Testa, Trantino.

La seduta termina alle 12,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO